

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 12 luglio 2013 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto dopo 75 rate scadute, senza ottenere il totale rimborso della quota non maturata delle commissioni. Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di € 1.668,25 (somma al netto dell'importo di € 805,05 ricevuto in sede di estinzione anticipata), di cui € 1.095,30 per "commissioni [X]", € 449,10, € 187,50 a titolo di "spese di istruttoria", € 67,50 quali "commissioni [X] per gestione pratica", € 548,10 a titolo di "commissioni intermediario del credito per gestione pratica" ed € 145,80 per "commissioni [X] per gestione interna rischio creditizio". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione.

L'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso in corrispondenza della 75° rata, eccepisce la natura *up front* delle seguenti voci di costo: "commissioni X"; "Commissioni intermediario del credito"; "Spese di Istruttoria" e ne nega conseguentemente la retrocedibilità. Per contro individua la natura *recurring* delle "commissioni X per gestione pratica", "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica", "Commissioni X per gestione interna rischio creditizio" e la loro conseguente retrocedibilità *pro quota*. Dà inoltre atto di aver retrocesso, mediante assegno circolare, la somma di € 187,50 a titolo di rimborso *pro quota* delle "Spese di istruttoria" e la somma



pari a € 20,00 per le spese del procedimento.

L'intermediario sostiene l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198), sulla base dell'erroneità dell'interpretazione della CGUE ed escludendo l'applicabilità della direttiva al rapporto privatistico tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale"), sostenendo invece l'applicabilità dell'art. 125 *sexies* del Tub. Chiede in via principale che il Collegio respinga il ricorso, considerato che è già stato rimborsato al ricorrente l'importo complessivo di € 1.845,36. In via subordinata chiede di respingere la domanda con riferimenti alle commissioni *up front* versate a soggetti terzi per servizi già erogati e fruiti dal ricorrente.

In sede di repliche parte ricorrente ribadisce la retrocedibilità delle voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*, individuato come criterio corretto in quanto più favorevole al consumatore rispetto al criterio della curva di interessi.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione prodotta il contratto risulta stipulato il 12 luglio 2013 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 75 rate delle 120 previste. Nel conteggio estintivo constano un abbuono di € 659,25 per "commissioni gestione pratica" ed un abbuono di € 145,80 per "commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio". Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Si tratta di un agente in attività finanziaria.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Infatti, come recentemente precisato dal Collegio di Coordinamento, tale decisione esplica tutti i suoi effetti nel nostro ordinamento ed è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125 *sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).



Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

In merito alle commissioni previste dal contratto il Collegio rileva, in sintonia con l'orientamento dei Collegi territoriali, che le "commissioni [intermediario resistente X]" (voce A) e "intermediario del credito" (voce B) hanno natura *up front*, come contrattualmente indicato, facendo inequivocabilmente riferimento ad attività che precedono la conclusione del contratto, mentre le "spese di istruttoria", per il loro riferimento alla "gestione del finanziamento per tutta la sua durata", devono considerarsi *recurring* e sono pertanto rimborsabili, così come le clausole relative alle "Commissioni Intermediario per gestione pratica" (voce F), "Commissioni intermediario del credito per gestione pratica" (voce G), nonché alle "Commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio" (voce H), come peraltro riconosciuto in sede contrattuale e da parte resistente.

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi come risultanti dal conteggio estintivo e successivi, confermati da parte ricorrente, si ottiene l'importo di € 595,63, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente, in quanto questi ha effettuato i calcoli applicando a tutte le voci di costo il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	37,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	15,52%

rate pagate	75	rate residue	45	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni X				2.920,80	Upfront	15,52%	453,38		453,38
commissioni intermediario del credito				1.197,60	Upfront	15,52%	185,90		185,90
spese di istruttoria				500,00	Recurring	37,50%	187,50	187,50	0,00
commissioni X per gestione pratica				180,00	Recurring	37,50%	67,50		67,50
commissioni intermediario per gestione pratica				1.461,60	Recurring	37,50%	548,10		548,10
commissioni X per gestione interna rischio creditizio				388,80	Recurring	37,50%	145,80	145,80	0,00
rimborsi in sede di conteggio estintivo								659,25	
Totale				4.798,40					595,63

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 595,63, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA